



Regione Lombardia
Casa e Opere Pubbliche

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E ENTI AUTORIZZATI AL RILASCIO DELLE ATTESTAZIONI (ISEE) DI CUI AL D.LGS. 109/98 PER LA RACCOLTA, VERIFICA ED INVIO DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER L'ACCESSO ALLA CASA IN PROPRIETÀ DA PARTE DELLE FAMIGLIE LOMBARDE. (6° BANDO)

L'anno 2006, il giorno del mese di negli Uffici della Giunta Regionale della Lombardia, siti in Milano in via Fabio Filzi, n. 22, cap. – 20124;

TRA

La Regione Lombardia (cod. fisc. 80050050154), nella persona del Dirigente competente;

E

Il (d'ora in poi indicato come "Soggetto convenzionato") soggetto autorizzato al rilascio delle attestazioni riportanti l'indicatore ISEE del nucleo familiare determinato in base ai dati risultanti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sottoscritta dall'interessato, con sede legale in, via, cap (c.f., P. IVA), nella persona del legale rappresentante, nato a, il/...../....., domiciliato per la carica in, via cap

PREMESSO

- ☞che con d.g.r. n. VIII/ del...../...../2006, sono stati approvati i criteri e le norme riguardanti "Contributi per agevolare l'accesso ed il recupero della prima casa di abitazione alle giovani coppie. Sesto bando";
- ☞che con d.d.s. n. del/...../....., è stato approvato il provvedimento attuativo delle disposizioni di cui sopra (sesto bando) predisposte dalla competente Unità Organizzativa "Politiche per la Casa";
- ☞che le suddette disposizioni attuative stabiliscono che la situazione economica del richiedente è determinata ai sensi del d.lgs. 31/3/1998, n. 109, e successive modifiche o integrazioni nonché con riferimento alla specificità delle agevolazioni per la proprietà;
- ☞che il d.p.c.m. 7/5/1999, e successive modifiche o integrazioni, concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate stabilisce, all'art. 6, che il richiedente deve presentare una dichiarazione sostitutiva attestante la condizione reddituale e patrimoniale dell'intero nucleo familiare;
- ☞che detta dichiarazione deve essere, a norma dell'art. 6, comma 4 del surrichiamato d.p.c.m., presentata ai Comuni o ai CAAF, ovvero direttamente all'Amministrazione Pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione;
- ☞che in base all' art. 6, comma 5, del medesimo d.p.c.m., gli Enti ai quali è stata presentata la dichiarazione sostitutiva, rilasciano un'attestazione provvisoria, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi, necessari per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- ☞che gli artt. 2 e 3 del citato d.p.c.m. 305/99 stabiliscono che i Comuni e gli Enti erogatori, autonomamente o con la collaborazione dei soggetti convenzionati, assicurano l'assistenza

necessaria al richiedente per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, e rilasciano, su domanda del richiedente, la certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

~~che~~ i criteri di cui di cui alla d.g.r. n. VIII/del/...../....., e le disposizioni attuative del d.d.s. n. del/...../....., stabiliscono:

? che il richiedente, congiuntamente alla domanda, deve presentare una dichiarazione sostitutiva contenente, oltre alle informazioni necessarie alla determinazione dell'ISEE anche i dati informativi sul nucleo familiare che occupa o andrà ad occupare l'alloggio oggetto dell'agevolazione e sulle caratteristiche dell'alloggio stesso;

? che i soggetti convenzionati, che ricevono le domande, devono determinare l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine specifico dell'erogazione del contributo per l'accesso alla prima casa delle famiglie di nuova formazione;

~~che~~ è interesse dell'Amministrazione regionale promuovere la stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati, in possesso di adeguata capacità ed organizzazione, al fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso alle agevolazioni mediante la raccolta e l'inoltro delle domande di contributo;

RITENUTO

di mettere a disposizione dei cittadini un servizio di raccolta e di inoltro delle domande mediante la collaborazione dei soggetti autorizzati al rilascio delle attestazioni riportanti l'indicatore ISEE del nucleo familiare determinato in base ai dati risultanti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sottoscritta dall'interessato che hanno dato la loro disponibilità a sottoscrivere la presente convenzione in quanto, oltre ad essere soggetti riconosciuti dalla normativa, sono in grado, grazie alla loro presenza capillare sul territorio, ai servizi svolti per conto dei cittadini in ordine alla dichiarazioni sostitutive uniche, alle dichiarazioni dei redditi, di garantire una efficace ed efficiente collaborazione alla regione Lombardia per la gestione del 6° bando di contributi per l'accesso alla prima casa di abitazione delle giovani coppie.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

L'oggetto della presente convenzione è la definizione di un accordo tra i soggetti indicati in epigrafe ai fini della gestione del 6° bando di assegnazione di contributi per agevolare l'accesso alla prima casa di abitazione alle giovani coppie attraverso la raccolta delle domande di contributo, la loro trasmissione alla regione Lombardia compresi i dati relativi alle dichiarazioni sostitutive per il rilascio delle certificazioni ISEE dei soggetti richiedenti il contributo.

Art. 2 – Compiti del Soggetto convenzionato

La Regione affida a quale soggetto convenzionato lo svolgimento dei seguenti servizi:

1. ricezione delle domande e delle dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste dalla Regione Lombardia;
2. imputazione dei dati rilevati tramite l'utilizzo di un programma software realizzato a cura del soggetto convenzionato;
3. stampa della domanda compilata, contenente i dati registrati, sua sottoscrizione e rilascio di una copia al richiedente;
4. predisposizione del file contenente i dati rilevati, compresi i dati della DSU, in formato XML secondo il tracciato record stabilito dalla Regione Lombardia;
5. controllo, verifica e convalida del file presso il soggetto convenzionato, prima della trasmissione, con applicativo software fornito dalla Regione Lombardia;

6. trasmissione con modalità batch, secondo la procedura telematica predisposta dalla Regione Lombardia, del file XML controllato;
7. verifica dell'esito della trasmissione mediante report che verrà generato dalla procedura telematica;
8. modifica degli eventuali errori e ritrasmissione dei dati, come stabilito al precedente punto 5;
9. conservazione negli appositi archivi da esso tenuti, anche mediante sistemi di archiviazione elettronica, per un periodo non inferiore a tre anni, della domanda sottoscritta con allegata dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati della dichiarazione presentata e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'ISEE, ai sensi del decreto legislativo 109/98 come modificato dal decreto legislativo 130/2000, integrato con i criteri, specifici ed aggiuntivi, per l'individuazione delle condizioni economiche utili per l'ottenimento del contributo per l'accesso alla prima casa delle giovani coppie;

Art. 3 – Impegni della Regione

La Regione si impegna, nei confronti del soggetto convenzionato, a:

- ? curare una puntuale informazione ai cittadini circa le modalità di accesso alle prestazioni sociali oggetto del presente accordo e le sedi operative indicate dal Soggetto convenzionato;
- ? fornire tempestivamente le Delibere di Giunta, i relativi allegati e ogni altra documentazione necessaria al fine di una corretta compilazione della domanda compresa la determinazione dell'indicatore ISEE finalizzato al contributo per l'accesso alla prima casa di abitazione delle giovani coppie lombarde;
- ? fornire la descrizione delle modalità di interscambio dei dati (tracciato record) con relative specifiche;
- ? fornire il software per il controllo dei dati, su file in formato XML da trasmettere con modalità batch;
- ? predisporre la procedura telematica per la trasmissione dei files;
- ? mettere a disposizione il report di acquisizione dei dati trasmessi;
- ? garantire la necessaria consulenza in ordine ai contenuti del bando;
- ? fornire, a chiusura bando, un prospetto sintetico dei dati trasmessi.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si atterranno alle disposizioni del D.Lgs. 196/03, con particolare riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati personali e di responsabilità verso gli interessati.

Al momento in cui acquisisce la dichiarazione sostitutiva, il soggetto convenzionato dovrà rendere noto agli interessati che la dichiarazione e i dati documentali potranno essere trasmessi alla Regione ed eventualmente ad altri Enti, esclusivamente per le finalità previste dalla legge e dalla presente Convenzione.

Art. 5 – Presentazione, stampa e custodia della documentazione

Il richiedente deve presentare al soggetto convenzionato la domanda entro il/...../....., salvo diverse deliberazioni regionali.

Il soggetto convenzionato potrà inoltrare e rendicontare le domande tramite la procedura informatica entro e non oltre il/...../.....

Art. 6 – Presenza sul territorio

Il soggetto convenzionato opererà nel territorio della Regione Lombardia tramite uffici o centri dislocati sul territorio nelle cui sedi dovrà essere esposto apposito avviso, allegato alla presente convenzione, concernente il trattamento dei dati ed il corrispettivo del servizio così come stabilito dal successivo art. 8.

Art. 7 – Responsabilità e copertura dei danni

Il soggetto convenzionato, attraverso apposita ed adeguata polizza assicurativa, si fa carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze da parte dei propri operatori compreso l'invio fuori termine delle domande. Resta inteso che la responsabilità del contenuto delle dichiarazioni è esclusivamente del dichiarante.

Art. 8 – Compensi

Per ogni domanda registrata e sottoscritta, per ogni eventuale modifica nel periodo di apertura del bando, per le operazioni di conferma dei requisiti di cui al punto 2 B del bando, per le operazioni di determinazione degli ISEE autonomamente fissati dalla regione ai sensi del comma 2 art. 3 del d.lgs 109/98 (vedi lett. e) del punto 2A) del bando), ovvero per ogni richiesta di verifica preliminare di possesso dei requisiti per accedere al contributo, anche qualora risultino insussistenti, è fissato un compenso massimo a favore del soggetto convenzionato di Euro 12,00= (dodici/00), IVA compresa.

Il compenso di cui sopra è a carico del cittadino richiedente il servizio.

Il pagamento avverrà secondo modalità fissate dal soggetto convenzionato .

Art. 9 – Durata

La presente Convenzione è relativa all'istituzione del 6° bando per il contributo per l'accesso alla prima casa di abitazione delle famiglie lombarde in attuazione della D.G.R. n. VIII/ del/...../....., e del d.d.s. n. del/...../....., per le domande di contributo che saranno presentate al soggetto convenzionato entro il/...../.....

Art 10 – Spese

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti il presente atto, sono a carico del soggetto convenzionato, salvo diversa previsione di legge.

Art. 11 – Controversie

Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano,/...../.....

per la Regione Lombardia
Il Dirigente competente

per il Soggetto Convenzionato
Il Legale rappresentante

.....

.....

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?